



Emittente: Direzione  
Oggetto: Interpretazione autentica dell'art 71, comma 7 lett. f) del Regolamento generale – rettifica della circolare n. 20 del 28 dicembre 2015  
Destinatari: Gruppi Regionali, Sezioni e Sottosezioni CAI  
Data: Milano, 16 gennaio 2016  
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

---

Il CC, richiesto dell'interpretazione autentica dell'art. 71, comma 7, lett. f), del Regolamento Generale, con atto n. 32/2015 del 9 ottobre 2015 ha ***riconfermato quanto già stabilito dal regolamento*** cioè che “per tutte le cariche elettive a livello centrale e territoriale (Sezioni e Raggruppamenti regionali) e per tutti gli incarichi, il limite dei 75 anni costituisce spartiacque ai fini della validità della elezione; pertanto non risulta eleggibile chi ha compiuto al momento della elezione i 75 anni di età”.

In virtù di quanto previsto dall'art. 40, comma 2, dello Statuto (“l'interpretazione della norma ha *carattere permanente ed ha efficacia retroattiva a partire dalla data di adozione dell'ultima modifica della norma stessa*”) ne deriva la condizione di ineleggibilità di tutti i soci che hanno compiuto i 75 anni di età al momento della elezione e/o dell'affidamento dell'incarico, avvenuta in epoca anche anteriore alla citata delibera del CC in ragione, come si è detto, dell'efficacia retroattiva dell'interpretazione autentica; tale condizione di ineleggibilità risulta insanabile e comporta la decadenza dalla carica ricoperta (o dall'incarico) in applicazione dell'art. 71, comma 9, del Regolamento Generale.

Si precisa che i Soci che hanno compiuto o che compiranno i 75 anni di età successivamente all'elezione e/o all'affidamento dell'incarico, rimangono in carica sino a naturale scadenza del mandato.

Si ritiene utile evidenziare, a finale chiarimento, che si trovano nella predetta condizione di ineleggibilità, **tutti** i soci eletti ad una carica o ad un incarico, sia a livello centrale che territoriale, per cui si trovano in tale situazione, a mero titolo esemplificativo, i componenti eletti negli Organi delle Sezioni o delle Sottosezioni (Consiglio Direttivo e altri organi come indicati negli statuti Sezionali), negli Organi Tecnici Centrali o Territoriali, ecc., che hanno compiuto 75 anni di età al momento della elezione, avvenuta in epoca anche anteriore alla delibera del CC n. 32 del 9 ottobre 2015.

La presente sostituisce integralmente per ogni causa ed effetto la precedente circolare n. 20 del 28 dicembre 2015.

Milano, 16 gennaio 2016  
Il Direttore, Andreina Maggiore